



Decreto 14 settembre 1992 n.71 (pubblicato in pari data)

Concessioni permessi per il trasporto di armi da tiro per uso sportivo

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Su conforme parere del Congresso di Stato in data 31 agosto 1992;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Il Comando della Gendarmeria è autorizzato a rilasciare permessi per il trasporto di armi da tiro per uso sportivo ai cittadini sammarinesi e forensi residenti anagraficamente e di fatto nella Repubblica, purché in possesso dei requisiti di cui all'art.2.

Art.2

Alla domanda, che i richiedenti presenteranno al Comando della Gendarmeria, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- certificato penale;
- certificato di idoneità psicofisica generica rilasciato dagli Uffici Sanitari dell'I.S.S.;
- attestato di idoneità al maneggio delle armi sportive rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Segno;
- attestato della Federazione Sammarinese Tiro a Segno dal quale risulti la partecipazione dell'interessato all'attività sportiva;
- due foto di cui una autenticata;
- una marca da bollo di L.5.000=.

Art.3

Il permesso ha validità annuale ed autorizza il titolare al trasporto di armi da tiro per uso sportivo esclusivamente per esercitazioni o per gare regolarmente indette.

Le armi dovranno essere trasportate scariche e chiuse in idonea custodia.

Art.4

I rinnovi successivi al primo rilascio saranno subordinati alla presentazione dei seguenti documenti:

- certificato penale;
- attestato della Federazione Sammarinese Tiro a Segno dal quale risulti la partecipazione dell'interessato all'attività sportiva;
- una marca da bollo di L.5.000=.

Art.5

Il permesso, che dovrà sempre accompagnare le armi, dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Polizia.

Art.6

Il Comando della Gendarmeria può rifiutare il permesso per il trasporto di armi da tiro per uso sportivo, ovvero revocare il permesso stesso, ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Contro il provvedimento, che deve essere scritto e motivato, è ammesso ricorso, nel perentorio termine di giorni quindici dalla notifica, al Commissario della Legge che decide in via definitiva.

Art.7

I contravventori saranno puniti a norma del Codice Penale.

Art.8

E' abrogato il Decreto 19 maggio 1976 n.18.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 settembre 1992/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari